

N. R.G. 5440/2015



**TRIBUNALE DI VENEZIA**  
**Sezione Specializzata Materia di Impresa**

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex art. 671 cpc* promosso da **A** con gli avv.ti **e**  
**CONTRO** **B** con l'avv.to **e**, contro **e**  
**D** con l'avv.to **e** nonché contro **D**  
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23.9.2015, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato in data 6.7.2015, **A**, dichiarato con sentenza del Tribunale di Vicenza in data 23.9.2014, ha chiesto l'adozione della misura del sequestro conservativo, per l'importo di euro 1.050.000,00.=, ai danni di **D**, **B** e **e** rispettivamente presidente e consiglieri delegati del consiglio di amministrazione della società *in bonis* a far data dal giugno 2000 (vedasi visura camerale in atti) e fino alla messa in liquidazione della stessa in data 25.11.2013, oltre che soci per pari quota della medesima impresa collettiva.

La procedura ricorrente ha allegato come la gestione della società da parte degli amministratori, a partire dal 2006 sarebbe stata caratterizzata dalla tenuta di una contabilità parallela rispetto a quella ufficiale, contabilità reperita presso l'abitazione di **B** dalla Guardia di Finanza a seguito di controllo risalente alla primavera le 2011 e in cui sarebbero stati annotati ricavi per euro 1.598.496,00.= e costi per euro 583.596,00.= mai registrati nella contabilità ufficiale dell'impresa e riferiti agli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 in ragione delle annotazioni recate sui brogliacci reperiti.



Il fallimento ha rammentato come, all'esito di detta verifica, sarebbero state notificate alla società quattro avvisi di accertamento per imposte evase (IRES, IRAP ed IVA), con applicazione di sanzioni pari ad euro 348.190,64.=, come da ammissione al passivo fallimentare dell'amministrazione finanziaria, con evidente pari danno per la società e di creditori. Inoltre, la procedura, ha evidenziato che il danno sopportato dall'impresa *in bonis* sarebbe riferibile anche ai mancati introiti dei ricavi, al netto dei relativi costi, per euro 1.014.900,00.=, mai riportati in contabilità e, quindi, ragionevolmente distratti dalle casse sociali.

Ricorrendo anche il presupposto del *periculum in mora*, **A** ha chiesto prudenzialmente l'adozione della misura del sequestro conservativo per l'importo già rammentato.

\*\*\*\*\*

Costituendosi in giudizio unicamente **B e C**, pur a fronte della regolare notificazione del ricorso introduttivo, i convenuti hanno chiesto il rigetto della pretesa cautelare.

In particolare, **B**, affermando di non essere contestabili gli eventi, salvi migliori approfondimenti nel giudizio di merito, ha eccepito l'insussistenza del *periculum in mora*.

A sua volta, **C** ha negato la propria responsabilità, non essendo a conoscenza della contabilità parallela e non avendo egli mai svolto in concreto alcuna attività gestoria, mai essendo stato coinvolto nell'amministrazione dell'impresa collettiva. **C** ha anche contestato la sussistenza del *periculum in mora* allegato da controparte.

\*\*\*\*\*

Gli elementi di prova documentale forniti da **A** sono sufficienti nel presente giudizio cautelare a fondare la convinzione della ricorrenza del presupposto del *fumus boni iuris* necessario per la concessione dell'invocato sequestro conservativo. Nello specifico, gli avvisi di accertamento prodotti (doc. nn. 8 - 11 di fascicolo di parte ricorrente), oltre che il processo verbale di contestazione



(doc. n. 12 di fascicolo di parte ricorrente), riportano in modo molto preciso gli accertamenti della Guardia di Finanza, confermando che, in effetti, presso l'abitazione di **B** è stata reperita copiosa documentazione extracontabile riferita agli anni in discussione ed in cui la società era gestita dal già citato consiglio di amministrazione. Ebbene, in detta documentazione sono riportati in modo sufficientemente preciso i dati dei clienti, i relativi preventivi, la merce ceduta con la data di consegna, nonché la data di riscossione dell'importo pagato, documentazione manoscritta, comprendente anche riepiloghi mensili, che è riferibile alla intera gestione dell'attività di impresa nel suo complesso, in quanto riportante dati relativi sia a quanto dichiarato nella contabilità ufficiale, sia a quanto non dichiarato, con conseguente omessa fatturazione di operazioni imponibili ovvero omessa regolarizzazione di acquisti.

Nel complesso, risulta che per gli anni 2006 – 2011 sono stati accertati ricavi (omessa contabilizzazione e dichiarazione di elementi positivi del valore delle produzioni) rispettivamente per euro 373.286,63.=, euro 339.059,53.=, euro 281.492,00.=, euro 333.497,00.=, euro 229.553,71.= ed euro 41.608,21.=, nonché sono stati accertati costi inerenti per complessivi euro 583.596,00.= per l'intero periodo (vedasi anche riepilogo prodotto al doc. n. 14 di fascicolo di parte ricorrente).

La sussistenza di ricavi e costi non contabilizzati, secondo quanto riportato nei brogliacci esaminati dalla Guardia di Finanza è stata confermata dallo stesso **D**, sentito in proposito dal curatore fallimentare (doc. n. 17 del fascicolo di parte ricorrente).

Ora non può essere seriamente contestato che la responsabilità per tale condotta, inevitabilmente causativa di danno per la società, debba essere addebitata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione e, quindi, non solamente al Presidente **D** che ha affermato, come detto, di avere avuto perfetta conoscenza della evasione fiscale in atto in ragione della esistenza della contabilità parallela.

Detta responsabilità va imputata anche ai consiglieri, peraltro muniti di deleghe ed operativi. Infatti, che **B** sia corresponsabile della sistematica attività di evasione fiscale, per omessa dichiarazione di ricavi e costi di impresa, appare evidente in ragione del fatto che la contabilità parallela di cui si è discusso è stata reperita presso la sua abitazione. Inoltre, **C** non può efficacemente escludere la propria corresponsabilità in ragione dell'affermazione



secondo cui lo stesso non sarebbe stato di fatto coinvolto nell'attività gestoria dell'impresa, non conoscendo la contabilità parallela più volte richiamata. In punto appare opportuno rammentare che quest'ultimo ha assunto per tutto il periodo in contestazione la carica formale di consigliere delegato, oltre che essere socio dell'impresa *in bonis*, con conseguente dovere di vigilare, in ragione della carica, sull'attività della società, dovere tanto più pregnante ove si rifletta sul fatto che l'intrapresa di  $\text{€}$  è stata condotta secondo le modalità descritte per un periodo di tempo assai considerevole e con un giro di affari assai importante, tale da non poter essere ridotto a sporadiche condotte fraudolente non percepibili con la diligenza richiesta a qualsivoglia amministratore delegato, tenuto ovviamente a garantire la conservazione del patrimonio sociale.

\*\*\*\*\*

Il pregiudizio che verosimilmente ha subito la società deve essere riconosciuto certamente in ragione delle sanzioni per evasione fiscale comminate ed oggetto di ammissione al passivo fallimentare (doc. n. 18 di fascicolo di parte ricorrente) per un importo superiore ad euro 300.000,00.= (vedasi gli avvisi di accertamento prodotti in atti). Inoltre, deve ritenersi che la società abbia subito anche il danno relativo al mancato introito dei ricavi, al netto dei costi inerenti, delle operazioni commerciali che non risultano essere state contabilizzate, dovendosi presumere che di detti introiti, per l'importo complessivo di euro 1.014.900,00.=, si siano avvantaggiati gli stessi amministratori, non essendo stata fornita giustificazione alcuna dell'impiego di essi a fini sociali.

Conclusivamente, in favore della curatela può essere riconosciuta la cautela fino a concorso della somma indicata prudenzialmente dalla stessa di euro 1.050.000,00.=.

\*\*\*\*\*

Quanto al presupposto indefettibile del *periculum in mora*, si deve certamente valorizzare come criterio di valutazione soggettivo il contegno ed il comportamento illecito dei convenuti, così come nella presente sede accertato, comportamento che, avendo rilievo fraudolento, può far presagire in termini prognostici che i convenuti



possano pregiudicare nelle more del giudizio di merito la garanzia generica di soddisfazione del credito risarcitorio in discussione costituita dal loro patrimonio. Peraltro, detta evenienza è ben evidenziata dal fatto che B e D hanno provveduto a cedere a terzi, rispettivamente il 16.1.2014 e l'1.7.2013, il compendio immobiliare in loro proprietà, rimanendo così privi di patrimonio agevolmente aggredibile e, quindi, ben potendo prontamente sottrarre quanto loro rimasto e non facilmente verificabile (docc. nn. 20 – 23 di fascicolo attoreo).

Il presupposto del *periculum in mora* ricorre anche rispetto alla posizione di E in quanto, non solo si deve valorizzare, come detto, la condotta che potrebbe far presagire come questi possa porre in essere atti dispositivi del suo patrimonio nelle more del giudizio, ma deve evidenziarsi anche, in termini oggettivi, l'importante divario tra i beni immobili facilmente aggredibili del convenuto, di cui egli è titolare solo *pro quota* di un terzo (doc. n. 19 di fascicolo di parte ricorrente), rispetto all'ammontare del verosimile credito risarcitorio oggetto di lite.

**P.Q.M.**

autorizza il A in liquidazione a procedere al sequestro conservativo, fino a concorrenza della somma di euro 1.050.000,00.=, sui beni tutti e crediti dei residenti C B e D  
assegna termine di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.  
Si comunichi.

Venezia, 24 settembre 2015

Il Giudice  
dott. Luca Bocconi



